



DECRETO-LEGGE RECANTE

«Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali»

(AC 2551)

Nota di Aggiornamento

Agosto 2025



Sommario

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Premessa e valutazioni generali | 2 |
| 2. Misure di interesse | Errore. Il segnalibro non è definito. |

1. Premessa e valutazioni generali

Lo scorso 6 agosto la Camera ha approvato definitivamente, votando la fiducia sul testo trasmesso dal Senato, il DDL di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, che reca misure urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali (di seguito, “Decreto” o “Provvedimento”).

In particolare, il Decreto si articola in tre Capi, recanti misure: *i)* per il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in materia di infrastrutture e protezione civile, nonché interventi in tema di assistenza sociale e cura; *ii)* in favore delle imprese e delle attività economiche; *iii)* in materia di enti territoriali.

Tra le misure del Provvedimento sono, nel complesso, positive e nella direzione auspicata da Confindustria quelle che prevedono: *i)* il rinvio della c.d. Sugar tax; *ii)* interventi di sostegno alle staff house del comparto turistico ricettivo; *iii)* modifiche in tema di investimenti istituzionali nelle start-up; *iv)* interventi per il comparto delle infrastrutture, dei trasporti e della logistica; *v)* la riduzione dell’IVA per il commercio di opere d’arte; *vi)* interventi di supporto all’internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento all’estensione dell’accesso al Fondo rotativo gestito da Simest per i progetti di investimento in India.

Durante l’esame parlamentare, sono state approvate alcune ulteriori misure di interesse, tra cui, quelle in materia di *payback* per i dispositivi medici, contratti di lavoro a tempo determinato, rendicontazione societaria di sostenibilità, fondo per l’editoria.

La proposta, sostenuta da Confindustria, volta a rafforzare la portata della misura del Decreto in tema di staff housing prevedendo un regime autorizzativo speciale per la realizzazione di tali interventi, pur entrata nel dibattito parlamentare, è stata invece successivamente ritirata.

Inoltre, durante l’iter di conversione, è stata approvata una misura particolarmente negativa in materia di canone unico patrimoniale (CUP) applicabile alle concessioni e autorizzazioni alle occupazioni del suolo pubblico (es. cavi e condutture per la fornitura di servizi pubblici essenziali, come gas, energia e servizi di TLC) e sulle esposizioni pubblicitarie; la norma autorizza i Comuni a rivalutare il canone annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. In base alla previgente disciplina i Comuni potevano esclusivamente graduare la tariffa in base all’impatto ambientale ed urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie.

Infine, per completezza, si segnala che, nel corso dell’esame parlamentare, era stato presentato un emendamento che fissava al 31 dicembre 2025 il termine entro cui le società avrebbero dovuto adempiere all’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei propri amministratori e specificava che il domicilio digitale degli amministratori non potesse coincidere con quello della società. Tale proposta accoglieva le indicazioni operative del MIMIT per risolvere, in via normativa, le problematiche interpretative e applicative sorte nei mesi passati¹. Tuttavia, l’emendamento è stato successivamente ritirato e, quindi, le relative questioni restano aperte.

¹ Si ricorda che l’articolo 1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025 (L. n 207/2024), ha esteso l’obbligo di comunicare al RI l’indirizzo PEC anche agli amministratori delle società a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tale disposizione ha sollevato diverse questioni interpretative, tra cui: *i)* la possibilità per l’amministratore di indicare anche l’indirizzo PEC della società; *ii)* il termine entro cui le società già iscritte al Registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2025 debbano provvedere, dal momento che la legge non ha introdotto un termine espresso per l’adempimento.

Di seguito, un'analisi delle misure di interesse contenute nel Decreto, con evidenza delle principali modifiche approvate in Parlamento.

2. Misure di interesse

Misure per il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in materia di infrastrutture e protezione civile, nonché interventi in tema di assistenza sociale e cura

Il Decreto prevede disposizioni **rilevanti per il comparto delle infrastrutture, dei trasporti e della logistica**, settori chiave per la competitività del sistema produttivo italiano e per la funzionalità delle reti economiche nazionali.

In generale, si osserva che, con queste misure, il Decreto intende consolidare la ripresa economica attraverso la leva infrastrutturale e la qualità della spesa pubblica. Si tratta di interventi che si muovono nella direzione auspicata da Confindustria, ovvero i) accelerare gli investimenti, ii) valorizzare la progettualità territoriale, iii) potenziare le reti logistiche e urbane. Tuttavia, permangono alcune **criticità legate alla rigidità procedurale, alla frammentazione gestionale e ai meccanismi sanzionatori**, che rischiano di vanificare gli obiettivi dichiarati.

In particolare, il Provvedimento introduce misure volte a consentire l'utilizzo del **Fondo per l'avvio di opere indifferibili**, di seguito, "Fondo" (art. 1). Al riguardo, si estende l'utilizzo del Fondo per gli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non sono più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, purché alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori.

Inoltre, si prevede la revoca del contributo concesso a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi per i quali, dal corredo informativo dei Codici identificativi di gara (CIG), risulti la mancanza dei requisiti di validità della procedura di affidamento, ovvero sia rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025.

Il Decreto interviene sulla disciplina delle **anticipazioni di cassa** in favore dei soggetti attuatori di progetti PNRR, disponendo che, per gli interventi del PNRR che beneficiano anche di risorse a carico del Fondo, le Amministrazioni centrali titolari provvedano ai trasferimenti di risorse considerando il valore cumulativo della quota a carico del PNRR e della quota a carico del Fondo. Le medesime Amministrazioni dovranno poi comunicare trimestralmente alla Ragioneria generale dello Stato, per ciascun intervento, le informazioni sugli effettivi trasferimenti delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili.

Si considera positivo il mantenimento della continuità degli investimenti pubblici in ambito infrastrutturale, anche al di fuori del perimetro del PNRR, con effetti diretti sulla filiera delle costruzioni, dell'ingegneria e dei servizi correlati. Tuttavia, il termine del 31 dicembre 2025 potrebbe risultare penalizzante, soprattutto per gli enti locali a bassa capacità amministrativa. Il rischio concreto è quello di vanificare progetti maturi e finanziabili per meri ritardi procedurali –

Con una prima nota interpretativa di marzo 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha precisato che l'indirizzo PEC dell'amministratore deve essere distinto da quello dell'impresa e che per gli amministratori già in carica alla data del 1° gennaio 2025 il termine per l'adempimento era il 30 giugno 2025. A questa impostazione, tuttavia, ha fatto seguito una risposta di Unioncamere che si è fatta portavoce delle criticità evidenziate dalle Camere di Commercio e, più in generale, dagli *stakeholder*. Successivamente, date anche le diffomità applicative emerse sui territori, con una nuova nota interpretativa dello scorso giugno, il MIMIT ha posticipato il termine per l'adempimento al 31 dicembre 2025.

autorizzazioni, pareri, contenziosi – escludendo opere utili e imprese già mobilitate nella fase preliminare.

Infine, in sede di conversione, è stato approvato un emendamento che integra la disciplina introdotta in materia di **appalti pubblici di lavori** dall'art. 26 del DL n. 50/2022 prevedendo che le Amministrazioni attuatrici possano richiedere la rideterminazione del contributo del Fondo opere indifferibili per gli interventi che *i)* siano già aggiudicati e finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del PNC, *ii)* siano beneficiari del contributo del Fondo opere indifferibili e per i quali non sia stato effettuato l'aggiornamento del quadro economico e *iii)* presentino esigenze finanziarie connesse con i maggiori costi dei materiali (art. 1). In particolare, le Amministrazioni, entro il 10 dicembre 2025, possono chiedere al MEF la rideterminazione del contributo nella misura massima dell'80 per cento dell'importo già assegnato. Per gli enti inadempienti all'obbligo di aggiornamento del quadro economico, in assenza della richiesta di rideterminazione, si provvederà alla revoca dell'assegnazione

Il Decreto raccoglie poi una pluralità di **interventi settoriali e territoriali con finalità infrastrutturali e ambientali (art. 2)**.

Tra questi, rileva in particolare lo **stanziamento di 142,8 milioni di euro per l'avvio della fase B della diga foranea del porto di Genova**, infrastruttura di rilevanza strategica per il sistema portuale ligure e per l'intera rete logistica del nord-ovest

Sono inoltre rifinanziati **interventi idrici in Veneto e Sicilia e viene istituito un nuovo Fondo nazionale per la rigenerazione urbana** con una dotazione di 50 milioni per il 2025 e 30 milioni per il 2026. È previsto poi che al finanziamento degli interventi destinati alla **riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici** possano concorrere le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027 e nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure applicabili ai medesimi programmi.

Viene altresì rafforzato il **Fondo regionale di protezione civile**, con criteri di assegnazione e monitoraggio delle risorse finalizzati a sostenere le amministrazioni colpite da eventi calamitosi.

Si tratta di misure apprezzabili, che attivano strumenti potenzialmente capaci di stimolare investimenti rilevanti nelle filiere industriali, edilizie e logistiche. In particolare, la diga di Genova rappresenta un'opera emblematica di accessibilità marittima e connessione europea (corridoio TEN-T Reno-Alpi), capace di rafforzare la competitività dell'export manifatturiero. Il Fondo per la rigenerazione urbana apre invece spazi progettuali per imprese attive nell'edilizia sostenibile, nei servizi energetici e nella digitalizzazione urbana.

Infine, in sede di conversione, è stata approvata una norma che autorizza la spesa di 80.000 euro per il 2025 e di 280.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al fine di assicurare l'assistenza tecnica e sostegno alle strutture amministrative e tecniche impegnate nell'attuazione e nella gestione del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico (art. 2).

Durante l'esame parlamentare, è stata poi introdotta una nuova misura volta a consentire che l'operatività della società "**Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.**", costituita ai sensi dell'art.3, comma 1, del DL n. 16/2020, possa essere prorogata, con DPCM, sino al 31 dicembre 2033 per la realizzazione di infrastrutture inserite nel Piano complessivo delle opere olimpiche, previo rilascio di una asseverazione da parte di uno o più soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale individuati dal MIT.

Il Decreto istituisce poi, nello stato di previsione del MIT, il **Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa**, al fine di efficientare l'utilizzo delle risorse in relazione all'effettivo stato di avanzamento dei lavori e quindi superare la dispersione delle linee di finanziamento e di rafforzare il coordinamento progettuale (art. 3). Viene introdotto un sistema di

monitoraggio fondato su cronoprogrammi vincolanti e sulla verifica dell'effettiva assunzione di obbligazioni giuridiche da parte degli enti attuatori. In caso di inadempimento, è prevista la decadenza automatica dell'assegnazione e la riassegnazione delle risorse residue. Parallelamente, viene confermato e incrementato il programma pluriennale di manutenzione straordinaria della rete viaria delle province e delle città metropolitane, con una dotazione complessiva di 350 milioni di euro tra 2025 e 2026.

Si valuta con favore l'intento di razionalizzare l'impiego delle risorse per la mobilità urbana e per la sicurezza delle infrastrutture stradali, con potenziali ricadute positive sull'efficienza logistica, sulla sostenibilità ambientale e sull'integrazione modale. Tuttavia, **l'adozione di meccanismi automatici di decadenza**, pur coerente con una logica di accountability, può risultare **eccessivamente penalizzante** per i territori in difficoltà amministrativa o soggetti a ostacoli esogeni (es. ricorsi, interferenze archeologiche, autorizzazioni ambientali).

Il Decreto interviene anche con riferimento alla **ricostruzione privata nelle aree terremotate del Centro Italia** (art. 4), prorogando per il 2026: *i)* il Superbonus al 110 per cento, mantenendo la possibilità di cessione del credito e sconto in fattura; *ii)* le esenzioni fiscali e contributive nei territori della Zona franca, nel limite di 11,7 milioni di euro per il 2025.

Il Provvedimento reca poi una serie di misure in materia di **assistenza e cura** (art. 5). In particolare:

- prevede, nell'ambito della quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il SSN, uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027 in favore di **Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)** per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico;
- incrementa l'autorizzazione di spesa relativa all'istituto di pensionamento anticipato, **cd. APE sociale**, per un importo pari a 55 milioni di euro per il 2025, 60 milioni di euro per il 2026, 85 milioni di euro per il 2027 e di 50 milioni di euro per il 2028
- incrementa di 10 milioni di euro per il 2025 il **Fondo per il finanziamento di progetti nel Terzo Settore** e di 10 milioni di euro la sezione speciale del **Fondo di garanzia PMI, dedicata agli enti del Terzo Settore**.

Inoltre, in sede di conversione, è stata approvata una norma che dispone l'accantonamento, previa intesa sul riparto per le **disponibilità finanziarie per il SSN** in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, della somma di 42 milioni di euro, così ripartiti in ciascuna annualità: *i)* 12 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a rilievo nazionale e internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche; *ii)* 19 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni (art. 5).

Durante l'esame parlamentare, è stata approvata anche un'altra norma che consente all'**INAIL**, tenuto conto delle sue competenze nel campo riabilitativo, della protesica e della ricerca e in qualità di componente del SSN, di partecipare alla costituzione dei soggetti no profit per la **acquisizione e gestione di complessi aziendali** operanti nel settore della ricerca nel campo biomedico e dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specialità e di eccellenza, la cui vendita è disposta nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria (art. 5-bis).

Infine, il Provvedimento posticipa di un anno - e quindi al 2026 - l'attuazione della misura introdotta dall'ultima legge di bilancio (art. 1, comma 219, legge n. 207 del 2024) che ha previsto un parziale esonero contributivo della quota di contribuzione a proprio carico per le **lavoratrici dipendenti e autonome che siano madri di due o più figli** (art. 6). Al contempo, nelle more di tale attuazione e quindi in via transitoria, il Decreto introduce, per la medesima platea di lavoratrici, una forma di

integrazione al reddito per l'anno 2025, erogata dall'INPS, per un importo pari a 40 euro mensili per ogni mese, o frazione di mese, a condizione che il reddito individuale da lavoro non sia superiore a 40.000 euro su base annua. L'incentivo è riconosciuto fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, ovvero del diciottesimo anno nel caso specifico di madre con tre o più figli e verrà liquidato in un'unica soluzione a dicembre, a copertura dei mesi da gennaio a novembre.

Si tratta di un intervento che, attraverso un incentivo economico diretto, risponde a un obiettivo condivisibile, ovvero sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Tuttavia, va evidenziato come tale misura si rivolga esclusivamente alle lavoratrici madri già occupate o, quanto meno, intenzionate a rientrare nel mercato del lavoro, lasciando escluse le donne inattive e le non madri.

Misure a supporto delle imprese e delle attività economiche

Il Decreto modifica la disciplina relativa alle quote di ripiano dovute dalle aziende produttrici dei dispositivi medici in caso di sfioramento del tetto di spesa regionale previsto per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, c.d. **payback sui dispositivi medici**, con l'obiettivo di chiudere il contenzioso pendente (art. 7).

In particolare, si riduce al 25 per cento la quota di ripiano posta a carico delle aziende produttrici di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, che quindi assolveranno i relativi obblighi con il versamento, in favore delle regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, di tale percentuale degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. Il versamento di tale importo determina quindi l'estinzione dell'obbligazione gravante sulle imprese e la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi amministrativi pendenti, con compensazione delle spese di lite. In sede parlamentare, è stato altresì precisato che, fino al termine dell'accertamento dell'avvenuto versamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso nei confronti delle aziende interessate.

In caso di mancato versamento, resta invece ferma la disciplina ordinaria che prevede la compensazione del credito maturato da regioni e province autonome con le aziende inadempienti, con i debiti derivanti dall'acquisto di nuovi dispositivi.

Inoltre, durante l'esame parlamentare sono state introdotte alcune disposizioni aggiuntive sul tema.

In primo luogo, si prevede che, alle aziende fornitrici di dispositivi medici che, in esecuzione dell'articolo 8 del DL n. 34/2023, abbiano provveduto al versamento del 48 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, gli importi effettivamente versati, eccedenti la quota del 25 per cento, sono **riconosciuti in detrazione** rispetto a quanto eventualmente dovuto a titolo di ripiano dello scostamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni successivi al 2018, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al fine di ultimare la restituzione a favore delle regioni e delle province autonome, è inoltre istituito, presso MEF, un fondo aggiuntivo di 360 milioni di euro per il 2025, da ripartire in base agli importi spettanti per gli anni 2015/2018.

La norma in questione rappresenta un primo passo importante per la progressiva risoluzione del payback meccanismo fortemente dannoso per le imprese del settore. Nel merito, è utile sottolineare che la rimodulazione dei tempi di adempimento a 90 giorni è indispensabile per assecondare i fisiologici tempi amministrativi delle imprese.

Il Decreto dispone poi la proroga dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026 della data di entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, c.d. **Sugar Tax** (art. 8). L'intervento è positivo

e risponde alle istanze dei settori interessati. Si evidenzia, tuttavia, che il rinvio di pochi mesi, sebbene doveroso e positivo, non risolve l'urgenza di procedere alla definitiva soppressione dell'imposta, non idonea a tutelare l'ambiente e la salute, e che comporta una sottrazione di risorse altrimenti destinabili all'innovazione e allo sviluppo delle imprese, la cui eliminazione si rende necessaria anche per restituire certezze ai comparti interessati e alle rispettive filiere.

Recependo le osservazioni del settore, l'aliquota **IVA per il commercio di oggetti d'arte**, d'antiquariato e anche per i beni da collezione, compresi francobolli e monete antiche passa dal 10 per cento al 5 per cento ed è stata estesa anche alle cessioni effettuate da soggetti diversi dall'autore, l'erede o il legatario. Inoltre, si dispone l'alternatività dell'aliquota IVA ridotta rispetto all'applicazione del regime dei beni usati (ex art. 36 del decreto-legge n. 41 del 1995). Si tratta di un intervento positivo che recepisce gli indirizzi della UE ed evita di porre l'Italia in una posizione di svantaggio rispetto ai competitor europei. Peraltro, la modifica anticipa uno dei punti di riforma in materia IVA, contenuti nella delega al Governo (art. 9).

In sede parlamentare, è stata approvata una norma in materia di versamento dell'imposta sostitutiva che i soggetti aderenti al **concordato preventivo biennale 2024-2025** possono versare, a titolo di ravvedimento, per le annualità ancora accertabili. In particolare, si considera tempestivo il pagamento in unica soluzione o della prima rata o unica rata degli importi dovuti, effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista, purché il pagamento sia comunque eseguito anteriormente alla notifica degli atti amministrativi (art. 9-bis).

L'iter parlamentare ha condotto, inoltre, all'approvazione di una norma che apporta specifiche modifiche al D.lgs. n. 125/2024, di recepimento della nuova disciplina europea in materia di **rendicontazione societaria di sostenibilità** (Direttiva (UE) 2022/2464 - c.d. **CSRD**) (art. 10).

Al riguardo, si evidenzia che gli interventi proposti hanno un duplice obiettivo.

Da un lato, viene recepito il rinvio di due anni dei termini di entrata in vigore dei nuovi obblighi di rendicontazione per le grandi imprese (dal 2025 al 2027) e per le PMI quotate (dal 2026 al 2028), come stabilito nella Direttiva (UE) 2025/794 c.d. "stop the Clock", approvata lo scorso 16 aprile, nell'ambito del più generale processo di semplificazione degli oneri di reportistica promosso dalla Commissione Europea con il c.d. Pacchetto Omnibus I. Conseguentemente, viene anche posticipato al 31 ottobre 2028 (rispetto ai 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto) il termine entro cui il MEF e la Consob devono svolgere uno studio per verificare i benefici e gli oneri sottesi all'esercizio dell'opzione prevista dalla CSRD (art. 34, par. 4), sulla possibilità che l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità possa essere rilasciata, oltre che dai revisori contabili, anche da un prestatore di servizi indipendente.

Inoltre, viene disposta la modifica dell'articolo 123-bis comma 4 (**Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari**) del T.U.F. (D.lgs. n. 58 del 1998) ampliando i contenuti del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e su alcune informazioni contenute nella specifica sezione "Relazione sul governo societario". Con la norma in esame si stabilisce che la società di revisione (ma anche il revisore), in aggiunta ai già vigenti compiti, debbano esprimere anche un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge, con esclusione della sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilità, nonché rilasciare una dichiarazione sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione.

Il recepimento delle modifiche ai tempi di attuazione della nuova disciplina sul report di sostenibilità, auspicato e richiesto da Confindustria in tempi brevi, è positivo in quanto - in attesa della conclusione dell'iter legislativo di revisione dei contenuti di merito della CSRD - allinea la normativa italiana a quella europea, garantendo chiarezza sugli oneri attualmente in vigore a carico delle imprese.

Ancora in sede parlamentare, è stata approvata una **norma di interpretazione autentica** secondo cui non sussistono rapporti di correlazione per gli effetti di cui all'articolo 2391-*bis* c.c. (**operazioni con parti correlate**) fra le **pubbliche amministrazioni** che non esercitano poteri di direzione e coordinamento e le società da queste ultime partecipate, anche in modo indiretto (art. 13, co. 1-*bis*, prima parte).

L'articolo 2391-*bis* c.c. richiama gli organi di amministrazione delle società quotate a rispettare regole sulla trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, secondo i principi indicati dalla Consob, che ha adottato nel 2010 apposito Regolamento in materia (*Regolamento Operazioni Con Parti Correlate*, Delibera n. 17221 del 2010, da ultimo aggiornato a dicembre 2021).

L'intervento in commento porta a escludere l'applicazione della predetta disciplina nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e le proprie partecipate sui cui non esercitano un'attività di direzione e coordinamento. In tal modo, il legislatore italiano sta chiarendo che, in questa sede, la nozione di gruppo rilevante ai fini della correlazione postula la relazione della direzione e coordinamento.

Tuttavia, una simile interpretazione rischia di entrare in conflitto con l'impostazione adottata dal legislatore europeo. Infatti, come si evince dal testo dell'articolo 2391-*bis* (che richiama l'art. 9-*quater* della Direttiva 2007/36/CE come modificata dalla Direttiva (UE) 2017/828, cd. *Shareholder Rights Directive II - SHRD 2*), la Consob è chiamata a conformarsi alla SHRD 2, dove la definizione di *parte correlata* ha lo stesso significato di quello adottato nei principi contabili internazionali (art. 2, let. h).

La nozione di gruppo rilevante ai fini della correlazione è incentrata sulla relazione di controllo. Infatti, viene previsto che un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio "se fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre)" (IAS 24, par. 9) e la relazione di controllo viene appositamente definita (IFRS 10).

Pertanto, nonostante il chiarimento interpretativo, alla luce dell'intero quadro normativo di riferimento, resta dubbio che pubbliche amministrazioni e le proprie partecipate sui cui non esercitano un'attività di direzione e coordinamento non siano effettivamente parti correlate.

Inoltre, viene introdotta un'**ulteriore norma di interpretazione autentica** in tema di **ineleggibilità e decadenza dei sindaci**, con la quale si chiarisce che, ai fini degli articoli 2399 c.c. e 148, comma 3, TUF, per **società** si intendono esclusivamente **enti, diversi dallo Stato e dalle amministrazioni pubbliche**, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria (**art. 13, co. 1-*bis*, seconda parte**). Le disposizioni richiamate prevedono cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci, che non possono essere eletti tali e, se eletti, decadono dall'ufficio in una serie di circostanze e, in particolare, in presenza di relazioni di carattere professionale o patrimoniale con la società o la sua catena di controllo che ne pregiudichino l'indipendenza.

Il decreto interviene anche in materia di turismo, destinando, per il triennio 2025-2027, complessivamente 120 milioni di euro alle **staff house del comparto turistico ricettivo** (art. 14). In particolare, si dispone l'erogazione di contributi destinati sia a creazione, riqualificazione e ammodernamento di alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, sia al sostegno dei costi di locazione sostenuti dai medesimi. Gli alloggi dovranno essere offerti per almeno cinque anni e con un canone ridotto di almeno il 30 per cento rispetto al valore medio del mercato. I destinatari della misura sono i soggetti che gestiscono, in forma imprenditoriale residenze per i dipendenti del turismo, strutture ricettive o esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Con decreto del Ministero del Turismo, da adottare entro 30 giorni, saranno individuate, di fatto, la disciplina attuativa della misura che risulta, al momento generica (il decreto dovrà individuare le tipologie di costo, le categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori).

La norma contiene, poi, un generico riferimento al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato nel cui rispetto è effettuata l'autorizzazione della misura. In proposito si segnala che la Commissione ha di recente svolto una consultazione – scaduta il 31 luglio scorso – sulle norme in materia di aiuti di Stato relative ai servizi di interesse economico generale nel settore degli alloggi a condizioni accessibili. Confindustria ha partecipato alla consultazione sollecitando interventi tesi a favorire e facilitare il supporto degli Stati Membri alle iniziative finalizzate a mettere a disposizione dei lavoratori a basso reddito, ma anche di studenti e anziani, abitazioni a un costo sostenibile.

Si tratta, nel complesso, di un intervento positivo e che risponde alle esigenze dell'industria turistico-ricettiva, che a pari di quelle di altri settori faticano a trovare i lavoratori per via dell'elevato costo delle abitazioni. È inoltre pienamente coerente con il Piano di Confindustria per l'Abitare sostenibile dei lavoratori (presentato a gennaio 2025), che ha l'obiettivo di superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro favorendo la messa a disposizione dei lavoratori di tutti i settori (incluso quelli del turismo) e di tutti i territori, di abitazioni a un costo sostenibile.

Come anticipato, Confindustria aveva proposto un intervento volto a rendere la misura maggiormente incisiva. In particolare, al fine di assicurare reale efficacia alle disposizioni contenute all'articolo 14 del DL, aveva suggerito la necessità di introdurre un regime autorizzativo speciale per la realizzazione di staff house, al fine di accelerare i tempi di realizzazione degli interventi, in coerenza con l'emergenza abitativa dei lavoratori dell'industria del turismo. Al contempo, era stata rappresentata l'opportunità di estendere il regime autorizzativo speciale, in linea con quanto proposto dal Piano di Confindustria sopra citato, anche alle iniziative finalizzate alla realizzazione di alloggi per lavoratori a basso reddito, studenti e anziani. La proposta emendativa, pur entrata nel dibattito parlamentare, è stata successivamente ritirata perché ritenuta onerosa, sebbene si tratti di una misura a costo zero.

In sede parlamentare, è stata approvata una misura che proroga, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, il termine entro cui i datori di lavoro privati possono stipulare **contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e in ogni caso non superiore a 24 mesi** per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (art. 14).

In materia di **cultura**, durante l'esame parlamentare, sono state approvate alcune disposizioni che: i) incrementano di 30 milioni di euro, per l'anno 2025, il **fondo per il sostegno all'editoria**; ii) al fine di finanziare interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, rifinanziano, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, il **fondo per la cultura**. Ai relativi oneri, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla "Carta della cultura Giovani" e alla "Carta del merito" (art. 14-bis).

Il Provvedimento estende la funzionalità della fondazione Centro italiano di ricerca per l'automotive al fine di ampliarne le competenze alla ricerca sull'intelligenza artificiale, modificandone di conseguenza anche la denominazione in **"Istituto Italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria"** (art. 16). In particolare, all'Istituto viene attribuita la competenza sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali nel quadro del processo industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca applicata e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale.

Il Decreto prevede una serie di disposizioni di sostegno alle **esportazioni e all'internazionalizzazione** delle imprese italiane che, nel complesso, si valutano positivamente.

In particolare, estendendo la disciplina prevista dalla legge di bilancio per il 2025 in relazione agli investimenti effettuati nell'America centrale o meridionale, si prevede che:

- possa essere utilizzato il Fondo rotativo di cui alla legge n. 394/1981 per concedere finanziamenti agevolati anche alle imprese che intendono effettuare **investimenti in India**, sono stabilmente presenti, esportano o si approvvigionano in India, oppure sono stabilmente fornitrici delle predette imprese. Tali finanziamenti possono essere concessi al fine di sostenere investimenti

produttivi o commerciali, per la patrimonializzazione, l'innovazione tecnologica, digitale, ecologica o per la formazione del personale delle imprese;

- sia ammesso anche per gli investimenti effettuati in India il **cofinanziamento a fondo perduto previsto a valere sul Fondo per la promozione integrata**, alle condizioni previste dall'art. 1, co. 465 della legge di bilancio 2025.

La concessione di entrambi gli incentivi si applica nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato in regime *de minimis*, secondo modalità, termini e condizioni stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni che determina – nel limite di 200 milioni di euro – la quota parte delle risorse (disponibili) del Fondo 394 da destinare alla misura.

Inoltre, si estende l'ambito di applicazione anche dell'ulteriore misura della legge di bilancio per il 2025 che, a sostegno di progetti di internazionalizzazione verso l'America centrale o meridionale presentati dalle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, ha previsto un innalzamento della quota di cofinanziamento a fondo perduto a valere sul Fondo per la promozione integrata fino al 20 per cento dell'importo del finanziamento concesso dal Fondo rotativo 394 (in deroga al limite ordinario del 10 per cento). In particolare, il Provvedimento amplia sia il **perimetro territoriale** degli investimenti agevolabili, includendo l'India tra le aree geografiche interessate, sia la platea dei soggetti beneficiari, ammettendo tra questi anche le **start-up innovative** e le **PMI innovative**.

Ulteriore incentivo riguarda le **imprese che fanno parte di una filiera orientata all'export**, per le quali il Decreto prevede che possano accedere agli interventi agevolativi previsti per la transizione digitale o ecologica, a valere sul Fondo rotativo 394, a condizione che: una parte del loro fatturato, non inferiore alla soglia stabilita con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, provenga da forniture a imprese esportatrici; tali imprese clienti abbiano realizzato esportazioni almeno pari ai limiti stabiliti dallo stesso Comitato. Anche in tale ipotesi la concessione dei sostegni si applica nel rispetto della citata disciplina europea sugli aiuti di stato di importanza minore (cd. *de minimis*).

Per quanto riguarda il **finanziamento dei crediti all'esportazione**, si specifica che sono ammissibili ai contributi agli interessi le operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore con smobilizzi anche di fatture commerciali a tasso fisso o variabile.

Il Decreto introduce delle modifiche in materia di incentivi fiscali all'**investimento di investitori istituzionali in start-up innovative** (art. 18).

In particolare, il Decreto interviene sulla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (legge n. 193 del 2024 approvata di recente) che - modificando le disposizioni della Legge di Bilancio per il 2017 che hanno introdotto un incentivo fiscale teso a favorire l'investimento di fondi pensione e Casse di previdenza nelle imprese italiane, anche non quotate - ha introdotto un vincolo minimo di investimento in venture capital per beneficiare del suddetto incentivo fiscale.

In dettaglio, con una norma di interpretazione autentica, il Decreto precisa che, per "investimenti qualificati" si intendono "gli impegni vincolati a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati". Tale interpretazione, dunque, chiarisce che ai fini del rispetto del suddetto vincolo minimo di investimento si considerano gli impegni assunti (il commitment) e non i versamenti effettivi; l'interpretazione si è resa necessaria per superare le incertezze interpretative generate dalla disposizione e canalizzare con maggiore certezza il risparmio previdenziale degli enti di previdenza nell'economia reale italiana e in particolare nel segmento del venture capital italiano.

Inoltre, il Decreto rende maggiormente graduale l'entrata in vigore del nuovo vincolo (in 3 anni, con soglie del 3%, 5% e 10% del totale degli investimenti qualificati, anziché in 2 anni con soglie al 5% e 10%). Ciò consentirà agli enti previdenziali che non abbiano finora investito in venture capital, di approcciarsi con maggiore gradualità a una nuova asset class, valutando al meglio le opportunità del mercato.

Nel complesso si tratta di un intervento positivo, fermo che il vincolo introdotto dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 era apparso una forzatura rispetto alle scelte di investimenti degli enti di previdenza in economia reale domestica; ciò in particolare perché condiziona - come detto - l'ottenimento del beneficio fiscale introdotto nel 2017 per favorire l'investimento nell'economia reale all'investimento in una specifica asset class.

In materia di investimento degli enti previdenziali nel sistema produttivo domestico, va tuttavia rilevato come l'intervento del DL non possa considerarsi esaustivo. È, infatti, necessario intervenire nuovamente sulla materia per dare nuovo impulso agli investimenti di fondi pensione e casse di previdenza nelle imprese italiane. Oggi, infatti, solo una quota non rilevante delle risorse gestite da fondi e casse (circa 370 miliardi), è investita in imprese italiane, anche non quotate. L'auspicio è che con la prossima Legge di Bilancio si affronti la materia in modo strutturato, evitando però nuovi vincoli agli investimenti e puntando invece sul rafforzamento dei benefici fiscali a vantaggio degli iscritti ai fondi e alle Casse.

Inoltre, sarebbe stato opportuno, come sollecitato anche da Confindustria, introdurre qualche correttivo al suddetto beneficio fiscale, così da facilitare l'investimento degli enti previdenziali in fondi di venture capital.

Infine, come anticipato in premessa, si segnala negativamente che, in sede parlamentare, è stata introdotta una norma in materia di **canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria** (di cui all'art. 1, co. 817, della l. n. 160/2019) che autorizza gli enti a rivalutare il canone annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente (art. 19-*bis*). Il rischio è che tale modifica porti a sostanziali incrementi dei prelievi comunali sulle imprese per le esposizioni pubblicitarie, nonché sulle occupazioni permanenti del territorio comunale per la fornitura di servizi di pubblica utilità (TLC, acqua, energia elettrica), rispetto alle quali, per effetto della nuova disciplina del CUP, si era già operata una revisione in aumento delle tariffe.